COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3487) . . 509

PRESIDENTE 509

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 510

Disegno di legge (*Rinvio*):

Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare (1963) 510

PRESIDENTE 510

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3222) 510

PRESIDENTE 510, 511

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 510, 511

CESARONI 510

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 510

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 511

La seduta comincia alle 10,10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 febbraio 1975.

Su questo provvedimento riferirò io stesso. Data la sua semplicità mi limito a far constatare che il provvedimento eleva da 50 a 480 milioni il limite, per ciascun capitolo di spesa, previsto dall'articolo 56 della legge di contabilità per le autorizzazioni ad aperture di credito a favore di funzionari delegati al pagamento di somme, sia in conto competenza sia in conto residui, per le spese da farsi in economia e per quelle di qualsiasi natura per le quali le leggi e i regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare (1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un anticipo mensile sulle pensioni privilegiate ordinarie del personale militare ».

Propongo in assenza del relatore Pumilia, il rinvio della discussione, prospettando al Governo l'opportunità di verificare se il provvedimento non risulti superato dall'entrata in vigore del testo unico sulle pensioni ordinarie 29 dicembre 1973, n. 1092.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 agosto 1974.

Come i colleghi ricordano, la onorevole Cocco Maria rinviò a suo tempo la relazione in quanto il Governo aveva chiesto di rivedere la materia ai fini di valutare e diversamente definire i problemi di copertura connessi al provvedimento.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sciogliendo la riserva formulata nella seduta del 5 marzo, preciso che la minore entrata prevista per effetto del provvedimento è valutabile in lire 17 miliardi e 100 milioni.

CESARONI. Tenendo presente che per talune voci si tratta di una riduzione e non di defiscalizzazione totale la minore entrata non dovrebbe ammontare a 17 miliardi e 100 milioni, ma essere molto inferiore.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nelle prime dichiarazioni fatte dall'onorevole Pandolfi, si era parlato per il 1975 di un onere inferiore, cioè 13 miliardi e 800 milioni.

CESARONI. Probabilmente ciò è dovuto alla differenza di cui si parlava.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che il Governo ritiene valido il meccanismo di copertura. Osservo che è tuttavia necessario modificare l'articolo 9 aggiornando il limite indicato nel primo comma secondo le nuove valutazioni effettuate dal Ministero delle finanze e imputando la copertura degli oneri all'esercizio 1975 e alla nuova numerazione dei capitoli concernenti i fondi globali.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, io credo che sia necessaria anche qualche modifica al comma quarto dell'articolo 9, dove si richiamano le norme sui certificati di credito speciali. È necessario specificare che è esclusa l'applicazione delle disposizioni fiscali (che richiamano tributi soppressi), e di conseguenza stabilire la equiparazione dei certificati di credito ai titoli del debito pubblico, estendendo ai primi il relativo trattamento previsto dalla nuova legge tributaria.

CERAMI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le osservazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo che il testo dell'articolo 9 possa essere così formulato:

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 17 miliardi e 100 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiorea 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il nuovo testo dell'articolo 9 di cui ho dato lettura sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3487):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Dal Sasso, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Macchiavelli, Mancinelli, Marocco, Niccolai Cesarino, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Sgarlata, Simonacci, Terraroli, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO